

**Comitato Regionale Lombardia**Via G.B. Piranesi 46  
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)**SENTENZA SU RICORSO N. 22 ANNO SPORTIVO 2023-2024  
PROPOSTO DALLA ASD TAZIO MAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO  
DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3847 del 29.4.2024 GIUDICE  
SPORTIVO REGIONALE n. 933**

visto il reclamo proposto dalla ASD TAZIO MAGNI avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 3487 del 29.4.2024 del Giudice Sportivo Regionale n. 933 con cui, tra l'altro, sono state comminate le seguenti sanzioni:

*Marco Paolo Marenzi squalifica tesserato per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per aver usato espressione blasfema durante la gara [ art. 33,1/1b RG, art. 34 RG]*

La reclamante, con comunicazione del 29.4.24, comunicava la volontà di presentare reclamo con urgenza avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, autorizzando l'addebito di €. 140,00 + €. 75,00 per l'urgenza.

In data 30 aprile 2024, la reclamante integrava i motivi del reclamo. In data 1 maggio 2024 la Corte di Appello Basket Lombardia, stante il reclamo con urgenza, fissava l'udienza per il giorno 3 maggio ore 12.30. Successivamente alla fissazione dell'udienza, la Federazione Basket Lombardia informava codesta Corte che l'addebito autorizzato dalla reclamante per il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia non copriva integralmente le spese dovute che, nel caso in esame, risultano essere pari a €. 300,00 oltre €. 75,00 per le spese di urgenza.

All'udienza del 3 maggio 2024 comparivano personalmente il Presidente della Reclamante, sig.ra Daniela Panizzi, nonché personalmente il tesserato Marco Paolo Marenzi i quali si riportavano integralmente ai motivi del reclamo; in particolare, il tesserato ammetteva le espressioni offensive nei confronti degli arbitri ma negava recisamente di mai profferito alcuna espressione blasfema.

La Corte di Appello, preliminarmente all'esame del merito del reclamo, deve esaminare l'ammissibilità del gravame in seguito alla segnalazione ricevuta dalla Federazione con cui si rendeva noto che la Reclamante non aveva assolto integralmente al pagamento delle spese di giustizia, né che il contributo era stato integrato e quindi saldato in data 3 maggio 2024, prima dello svolgimento dell'udienza.

L'art. 78 ai commi 2 e 3 del RG testualmente recita:

*“[2] Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati nel sito istituzionale della FIP in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura: 'Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia' e l'indicazione del procedimento cui si riferisce, ovvero l'indicazione delle parti.*

*3] Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione dell'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo”.*

Nel caso di specie, è pacifico che la reclamante ha ottemperato solo parzialmente al pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

L'impugnazione proposta, pertanto, stante il dettame di cui all'art. 78 commi 2 e 3 del RG deve esser dichiarata inammissibile e la pronuncia di inammissibilità preclude a Codesta Corte l'esame nel merito del reclamo.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo di I° grado.

Dispone, altresì, l'incameramento del 100 % del contributo e ordina alla reclamante di versare entro 7 (sette) giorni dalla notifica del presente provvedimento l'ulteriore somma di €. 150,00 ad integrazione del saldo contributo per l'accesso alle spese legali.

*La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.*